



RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ

Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA per l'uso di un fondo rustico

da adibire a pascolo denominato "Prato della Corte - Colle della Ciocca" facente parte della Riserva Naturale Statale "Valle dell'Orfento", ricadente nel Comune di Caramanico Terme (PE) per una superficie di ettari 134.29.33.

PREMESSO

CHE il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara ha in uso governativo il lotto pascolivo demaniale statale denominato "Prato della Corte - Colle della Ciocca" facente parte della Riserva Naturale Statale "Valle dell'Orfento", ricadente nel Comune di Caramanico Terme (PE) per una superficie di ettari 134.29.33;

CHE con nota n. 133/1-1/2023 del 13/03/2024, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara ha chiesto al Parco Nazionale della Maiella parere per la concessione del lotto pascolivo denominato "Prato della Corte - Colle della Ciocca" facente parte della Riserva Naturale Statale "Valle dell'Orfento", ricadente in Zona A (Aree di Riserva integrale) del Parco Nazionale della Maiella, nel Comune di Caramanico Terme (PE).

CHE con nota n. N0003451 del 18/03/2024, l'Ente Parco Nazionale della Maiella ha fornito parere favorevole alla concessione del lotto pascolivo denominato "Prato della Corte - Colle della Ciocca" facente parte della Riserva Naturale Statale "Valle dell'Orfento", ricadente in Zona A (Riserva Integrale) del Parco Nazionale della Maiella nel Comune di Caramanico Terme (PE);

CHE con nota n. 116/3-1 del 02/04/2024 il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità ha autorizzato l'esperimento di una gara ad evidenza pubblica ad offerte segrete ai sensi del D.P.R. n. 296/2005, nonché ha approvato lo schema di Avviso di Gara

	relativo alla concessione temporanea del suddetto lotto pascolivo, lo schema di	
	Concessione Amministrativa;	
	CHE con nota n. 116/3-1 del 02/04/2024 il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità	
	ha individuato il Ten. Col. Cristina Di Tommaso, in qualità di Comandante del Reparto	
	Carabinieri per la Biodiversità di Pescara, quale Responsabile Unico del	
	Procedimento;	
	CHE con nota n. 5445 del 09/05/2024 l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale	
	Abruzzo e Molise, sede di Pescara ha determinato il canone annuo da porre a base	
	d’asta in € 2.226,00 (Euro duemiladuecentoventisei/00) annui, da aggiornarsi	
	annualmente con gli indici ISTAT;	
	CHE con Avviso di Gara n. 09/05/2024 (prot. n. 131/2-4) il Reparto Carabinieri	
	Biodiversità di Pescara ha dato pubblicità dello svolgimento della gara per	
	l’affidamento in gestione del lotto pascolivo statale demaniale denominato “Prato della	
	Corte - Colle della Ciocca” secondo la normativa vigente;	
	CHE con nota n. _____ in data _____ è stata nominata la	
	Commissione Giudicatrice;	
	CHE alle ore _____ del giorno _____, termine ultimo per la	
	presentazione delle offerte economiche sono giunte Reparto Carabinieri Biodiversità	
	di Pescara n. ___ plichi contenenti offerta economica, acquisiti al protocollo come di	
	seguito:	
	- plico presentato da _____ con sede legale in	
	_____, n. protocollo _____ in data	
	_____, alle ore _____;	
	- plico presentato da _____ con sede legale in	
		2

	_____ , n. protocollo _____ in data	
	_____ , alle ore _____ ;	

	CHE in data _____ si è svolta la gara per l'aggiudicazione della	
	concessione del lotto pascolivo demaniale statale denominato "Prato della Corte -	
	Colle della Ciocca";	
	CHE dalla valutazione dell'offerta sotto il profilo economico e del possesso dei	
	requisiti previsti nell'Avviso di Gara da parte degli offerenti, è risultata aggiudicataria	
	della gara _____ , di seguito denominata Concessionario, per un	
	canone annuo pari ad € _____ (euro _____), oltre	
	adeguamento ISTAT, come riportato nell'apposito Verbale di gara;	
	CHE con nota n. _____ del _____ è stato comunicato il risultato	
	di gara al vincitore della gara stessa.	
	L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ , l'atto con il quale	
	vengono stabilite le condizioni per la concessione di cui sopra viene sottoscritto da: il	
	Ten. Col. Cristina DI TOMMASO, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità	
	di Pescara, il Sig _____ , nato a _____ il	
	_____ , C.F. _____ in qualità di	
	_____ , il Sig. _____ , nato a	
	_____ il _____ , C.F. _____ ,	
	in qualità di Conciliatore designato da _____ in assistenza	
	del Concessionario e la Dott.ssa Tiziana FALASCA, delegata alla stipula degli atti di	
	locazione/concessione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato dal Direttore	
		3

dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise - Sede di Pescara, giusta delega dirigenziale Protocollo 7464 del 21/07/2023, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio E.P.E., C.F. 06340981007, la quale, costituita a norma del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, così come modificato con D. Lgs. 03 luglio 2003 n. 173, agisce in nome e per conto dello Stato ai soli fini della riscossione, in presenza di eventuali rappresentanti di associazioni di categoria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara, di seguito denominato Amministrazione Concedente, concede in gestione temporanea per la durata di anni 6 (sei) l'uso di un fondo rustico da adibire a pascolo denominato "Prato della Corte - Colle della Ciocca" facente parte della Riserva Naturale Statale "Valle dell'Orfento". L'area oggetto della concessione è distinta al catasto del Comune di Caramanico Terme (PE) fgl. 44 part. 65, fgl. 45 partt. 5-9-27-32-33-39 fgl. 55 partt.2-3-5, per una superficie complessiva di ettari 134.29.33, come da cartografia allegata che parte integrante del presente atto. La suddetta area ricade nella ZONA A (Aree di Riserva integrale) del Parco Nazionale della Maiella ed è, pertanto, assoggettata alle prescrizioni dell'Ente Parco.

Art. 2 - Al pascolo potrà essere immesso solo ed esclusivamente bestiame ovino e limitatamente caprino in quantità non superiore al 10% del numero totale. Nell'area data in concessione potranno essere immessi non oltre 450 capi.

Art. 3 - L'area oggetto del presente contratto è raggiungibile attraverso una strada

	sterrata percorribile da autovetture. È, altresì, presente un abbeveratoio alimentato da una vasca di carico con acque sorgive.	
	Al momento della consegna dello stazzo, giusto verbale firmato dal Concessionario, questi sarà ritenuto responsabile di tutti i danni arrecati alle strutture nel periodo d'uso.	
	Art. 4 - La concessione di cui al presente atto è valida per anni 6 (sei) con decorrenza dal 13/06/2024 con scadenza il 12/06/2030. La riconsegna del lotto pascolivo dovrà avvenire entro e non oltre cinque giorni dalla scadenza del contratto o dell'abbandono dello stesso da parte dell'affittuario, procedendo alla redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti.	
	L'utilizzo dell'area pascoliva da parte del bestiame è consentito, così come stabilito dall'art. 85 della Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3 della Regione Abruzzo, secondo quanto prescritto dalle P.M.P.F. della Provincia di Pescara nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 15 ottobre di ogni anno, salvo proroghe motivate che l'Amministrazione Concedente può consentire previa richiesta opportunamente motivata dal Concessionario.	
	Art. 5 - La concessione di cui al presente atto è vincolante per il Concessionario nel momento della sottoscrizione del presente atto, mentre per l'Amministrazione Concedente lo sarà solo ad avvenuta registrazione del Decreto di Approvazione da parte degli Organi di controllo competenti.	
	Art. 6 - Il canone annuo che il Concessionario dovrà corrispondere, pari ad € _____ (_____), da aggiornarsi annualmente con gli indici ISTAT, verrà versato mediante modello di pagamento F24 emesso dall'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise, sede di Pescara.	
	L'adeguamento ISTAT, che sarà calcolato anno per anno a decorrere dal secondo in	
		5

	misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie	
	di operai e impiegati accertata per l'anno precedente con riferimento al mese di	
	gennaio, ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.P.R. n.296 del 13.09.2005, verrà richiesto	
	a conguaglio alla scadenza del presente atto di concessione. In caso di ritardato	
	pagamento saranno dovuti gli interessi di mora nella misura pari a quella legale, dal	
	quinto giorno successivo alla scadenza annuale, indicata nel successivo art.4 , fino al	
	giorno di effettivo pagamento. Il Concessionario esibisce, al momento della stipula del	
	presente atto, copia della quietanza di versamento della prima annualità, effettuato in	
	data _____ con Mod. F24 N. _____ quietanzato	
	presso _____.	
	Art.7 - Il Concessionario esonera l'Agenzia del Demanio e l'Amministrazione	
	Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti da	
	qualsiasi causa conseguente all'utilizzo del bene dato in concessione. È vietato al	
	Concessionario di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia	
	agli altri utilizzatori dei beni vicini. Il Concessionario si intende soggetto, per ciò	
	che lo riguarda a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di	
	pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente a rilevare e tenere indenne	
	l'Amministrazione Concedente e l'Agenzia del Demanio da ogni conseguenza per la	
	inosservanza di essi. Ogni eventuale danno a cose o persone derivanti da una gestione	
	della concessione difforme da quanto previsto del presente contratto è a totale carico	
	del Concessionario che ne risponderà civilmente e penalmente verso terzi, esentando	
	l'Amministrazione Concedente e l'Agenzia del Demanio da ogni responsabilità diretta	
	ed indiretta.	
	In caso di sinistro imputabile all'attività del Concessionario, di evento fortuito e/o	
		6

accidentale, le spese per le riparazioni, le indennità e quant'altro dovuto, saranno a totale carico del Concessionario stesso. In proposito il Concessionario ha stipulato, a proprie spese, un'adeguata polizza assicurativa RC n. _____ con la Società _____, per Responsabilità Civile verso Terzi, per un importo massimale di € _____, valida dal __.__.____ al __.__.____, nella quale viene espressamente riportata la copertura assicurativa anche alle attività svolte nei terreni oggetto di concessione. Il Concessionario si obbliga a rinnovare alla scadenza la predetta polizza. Il Concessionario è responsabile per eventuali danni, sinistri, etc., nonché per danni a terzi (persone, animali, cose), a manufatti, agli impianti e ad ogni altra pertinenza esistente. Resta inteso che per quanto sopra specificato, nel periodo non coperto da polizze assicurative o intercorrente tra l'inizio dell'occupazione e la stipula della polizza assicurativa, le responsabilità civili e penali saranno a totale carico del Concessionario.

Art. 8 - A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto, il Concessionario ha già versato in data _____ euro _____ (_____) a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato. L'Agenzia del Demanio darà adesione allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Agenzia stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie dipendenti dal presente contratto e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al Concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il locatore debba rispondere.

L'Agenzia del Demanio ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario;

Art. 9 - A tutela dei beni oggetto di concessione (rischio locativo) il Concessionario

	ha stipulato in data _____ polizza n. _____ della Compagnia	
	_____ per € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) riscuotibile a	
	semplice richiesta del Concedente. La suddetta polizza ha effetto dal _____	
	al _____.	
	Le polizze saranno restituite soltanto alla scadenza della concessione, dopo la	
	ricevuta degli immobili e la definizione di tutti i rapporti contrattuali.	
	Con il ritiro della cauzione il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei	
	confronti dell'Amministrazione Concedente.	
	Art. 10 - Il Concessionario dovrà eseguire a proprie spese tutti gli interventi ed i lavori	
	di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari ed utili durante il periodo	
	di concessione. A tal proposito l'Amministrazione Concedente si riserva di	
	comunicare, a giudizio insindacabile, gli interventi di manutenzione ordinaria a	
	mezzo di raccomandata A/R; il Concessionario dovrà provvedervi entro e non oltre 15	
	giorni. In caso di inadempimento vi provvederà l'Amministrazione Concedente onde	
	evitare il danneggiamento dei beni dati in concessione utilizzando la polizza	
	assicurativa.	
	Art. 11 - È fatto divieto assoluto al Concessionario di sub concedere il pascolo a terzi	
	e di modificare la destinazione d'uso del bene concesso.	
	Art. 12 - Il pascolo del bestiame è proibito ovunque esso possa provocare danni al	
	soprassuolo forestale, a piante messe a dimora per finalità di miglioramento biologico	
	ed ecologico dell'area demaniale, nelle aree interessate da rinnovazione naturale, nelle	
	tagliate o nelle zone percorse da incendio. In caso di violazione delle disposizioni di	
	cui al presente articolo, il Concessionario verrà perseguito non solo in relazione alle	
	Leggi e Regolamenti vigenti in materia, ma sarà tenuto anche al pagamento di una	
		8

	<p>sanzione amministrativa pari al doppio del canone annuale di concessione per ogni capo di bestiame, rapportato pro quota.</p>	
	<p>Art. 13 - È proibito introdurre al pascolo bestiame di specie diversa da quella indicata nel presente atto, ed in numero di capi superiore al carico massimo stabilito. Tutti gli animali immessi al pascolo dovranno essere marcati secondo la normativa vigente in materia. In caso di violazione di quanto disposto nel presente articolo il Concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio del canone annuale di concessione apportato pro quota per ogni capo di bestiame.</p>	
	<p>In caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione Concedente si riserva comunque la facoltà di sospendere il contratto per eventuali problemi di carattere sanitario. In ogni caso il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.</p>	
	<p>Art. 14 - All'interno dell'area demaniale è vietato il pascolo brado e pertanto in nessun caso il Concessionario, o il personale dipendente, potrà abbandonare il bestiame al pascolo. È altresì proibito al Concessionario pascolare aree diverse da quelle assegnate all'interno della superficie pascoliva. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pari al triplo del canone annuale di concessione per ogni capo di bestiame, rapportato pro quota.</p>	
	<p>Art. 15 - Il pagamento delle violazioni di cui agli articoli precedenti andrà eseguito entro <u>dieci</u> giorni dalla notifica del relativo verbale. In caso di ritardo verranno applicati gli interessi legali.</p>	
	<p>Art. 16 - La stipula del contratto di concessione non costituisce per il Concessionario autorizzazione all'immissione del bestiame al pascolo. Prima dell'immissione al pascolo il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni del D.P.G.R. 20-04-2000</p>	
		9

	n°188 recante “Norme per disciplinare lo spostamento degli animali ai fini della transumanza e/o monticazione”.	
	L’autorizzazione all’immissione del bestiame al pascolo è rilasciata annualmente dall’Amministrazione Concedente dietro presentazione della documentazione di seguito specificata:	
	a) quietanza di pagamento del canone annuale;	
	b) polizza RC per responsabilità verso terzi;	
	c) documentazione prescritta dalla struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;	
	d) documentazione sanitaria attestante che i cani a seguito del bestiame abbiano effettuato regolare profilassi nei confronti dell’echinococcosi;	
	e) documentazione anagrafica dei cani al seguito del gregge, riportante il codice del microchip;	
	f) copia dei contratti di assunzione e del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari è presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.	
	Art. 17 - Alla consegna del pascolo il Concessionario è tenuto a presentare all’Amministrazione Concedente, o al personale del Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Caramanico Terme, idonea documentazione da cui risultino generalità complete e posizione assicurativa del personale dipendente addetto alla custodia del bestiame, che dovrà comunque aver compiuto i 14 anni di età. Nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.	
	Art. 18 - All’interno del pascolo è fatto divieto assoluto di detenere ed usare armi e	
		10

	munizioni. Ogni violazione sarà punita secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.	
	Art. 19 - È fatto divieto al Concessionario e al personale addetto alla custodia degli animali di portare al seguito strumenti da taglio di qualsiasi tipo o altro materiale suscettibile di danneggiare le piante esistenti. Qualora si verificassero incendi, è obbligo del Concessionario e del personale alle sue dipendenze darne tempestivamente notizia al Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara e attuare ogni utile attività per lo spegnimento.	
	Art. 20 - È assolutamente vietato asportare il letame prodotto dal bestiame. Lo stesso resta acquisito ai pascoli demaniali sui quali potrà essere successivamente sparso dal Concessionario secondo la normativa vigente.	
	Art. 21 - Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente concessione amministrativa, così come elencate negli articoli precedenti, l'Amministrazione Concedente ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, con giudizio insindacabile, il presente atto. In tale caso il Concessionario non avrà diritto ad alcun risarcimento delle somme pagate o di eventuali danni derivanti al bestiame per mancato pascolo. Il Concessionario sarà inoltre tenuto al pagamento delle spese giudiziali ed extragiudiziali qualora l'Amministrazione Concedente fosse costretta a adire le vie legali per il rispetto delle norme previste dal presente atto.	
	Art. 22 - Il Concessionario rinuncia nel modo più assoluto ed esplicito ad ogni possibile azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Concedente nel caso subisca danni al bestiame imputabili a malattie infettive. Ciò anche nel caso in cui lo stesso possa provare che il bestiame di sua proprietà abbia contratto la malattia all'interno dell'area oggetto del presente atto.	
	Art. 23 - Vi è l'espreso divieto per il Concessionario senza preventiva autorizzazione,	
		11

	di eseguire ogni tipo di miglioramento, addizione o trasformazione delle aree e delle	
	infrastrutture presenti.	
	Art. 24 - Il Concessionario è direttamente responsabile di qualunque violazione alle	
	disposizioni e prescrizioni di cui al presente atto, anche se commesse da propri	
	dipendenti o da terzi.	
	Art. 25 - Le spese di registrazione del presente atto, ai sensi del DPR 131/2006 e	
	successive modifiche e integrazioni, sono a carico del Concessionario che se le	
	assume.	
	Art. 26 - Tutte le spese inerenti all'esecuzione del presente atto, comprese le imposte	
	di bollo e di registro, sono a totale carico del Concessionario e saranno sostenute	
	secondo la procedura prevista dalla legge 27/12/1975, n. 790 e successive integrazioni	
	e modificazioni.	
	Art. 27 - Il presente atto fin d'ora vincolante per il Concessionario, vincolerà	
	l'Amministrazione Concedente solo ad avvenuta registrazione del Decreto di	
	Approvazione da parte degli Organi di controllo competenti.	
	Art. 28 - Il Concessionario per tutti gli atti inerenti alla presente concessione	
	amministrativa, elegge il domicilio legale presso il proprio domicilio fiscale.	
	Art. 29 - Il Concessionario dichiara di accettare, come accetta, e di osservare, senza	
	eccezione alcuna, tutte le condizioni previste dal presente contratto.	
	Art. 30 - Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione, le parti si	
	rimettono alle leggi vigenti. Per qualunque controversia, relativa al presente atto, il	
	Foro competente è quello di Pescara.	
	Art. 31 - Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di	
	cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti	
		12

nell'ambito del perfezionamento del presente atto saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata dell'atto di concessione. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del presente atto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Pescara, li _____

Per l'Amministrazione Concedente _____

Per il Concessionario _____

Per l'Agenzia del Demanio _____

Organizzazioni Professionali Agricole

Sottoscrizione clausole onerose

“agli effetti dell’Art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Concessionario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di quanto previsto e disposto nella presente Concessione, che approva specificatamente”.

Per il Concessionario _____